



COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI

2023

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n.15 del 31/01/2000 controllata dal Comitato Regionale di controllo in data 09/02/2000 - Prot. 838 "Non riscontrati vizi di legittimità".

Modificato con Deliberazione di Consiglio n.22 del 25/02/2004

Modificato con Deliberazione di Consiglio n.6 del 28/02/2018

Modificato con Deliberazione di Consiglio n.28 del 20/04/2023

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI

Art. 1

1. Le Consulte territoriali sono istituite presso le frazioni singole o associate ai sensi dell'art. 28 e secondo le disposizioni dell'art. 29 del vigente Statuto.

2. Le Consulte territoriali sono istituite nei seguenti territori:

- Budrio Capoluogo, Riccardina, Vigorso;
- Mezzolara, Dugliolo;
- Vedrana;
- Prunaro, Cento;
- Bagnarola, Maddalena di Cazzano, Armarolo;

e sono formate ciascuna da cinque componenti.

3. La nomina avviene con atto del Sindaco previa adozione di atto di promozione della consultazione popolare col quale il Sindaco fissa le modalità della stessa. L'atto di promozione indica i termini delle candidature, le date della consultazione, le liste dei candidati e la relativa pubblicizzazione, definisce l'organizzazione della consultazione stessa ed è rivolta a tutti i residenti delle frazioni che possono essere eletti componenti della consulta. Non possono essere nominati componenti della Consulta coloro che si trovano nelle condizioni ostative di eleggibilità specificatamente definite dall'art 2 TU 223/67 numero 2, 3 ,4 5 come modificato dall'art.1 Legge 15/92.

4. Di entrambi gli atti di cui al punto precedente deve essere data la adeguata diffusione pubblica.

Art. 1 bis

1. La nomina viene effettuata dal Sindaco sulla base delle risultanze della consultazione.

2. All'interno della medesima consulta va incentivata la rappresentatività dei diversi territori.

Art. 2

1. Entro 10 gg. dalla nomina il Sindaco provvede alla convocazione della prima seduta delle Consulte.

2. Nella prima seduta vengono nominati a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente e designati i componenti che rappresentano la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione. Della nomina viene data comunicazione al Sindaco nelle forme di cui al successivo art. 3.

3. Qualora trascorsi 20 giorni dalla convocazione della prima seduta, non risultino nominati i componenti di cui al comma precedente, vi provvede d'ufficio il Sindaco nei successivi dieci giorni.

4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente e sono pubbliche. In mancanza del Presidente presiede la seduta il più anziano d'età.
5. Il Sindaco provvede alla surroga dei componenti in base all'ordine di preferenza espresso dalla consultazione.

Art. 3

1. Le Consulte territoriali promuovono la partecipazione alle scelte di governo riguardanti il livello locale.
2. Esse si fanno altresì interpreti delle esigenze di sviluppo ed evoluzione della comunità locale.
3. Ai suddetti fini esse esprimono pareri e assumono iniziative deliberate a maggioranza.
4. Delle determinazioni adottate viene data attestazione mediante estratto di verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci. In cui dovranno essere indicati i presenti e le maggioranze. Ogni consulta nel rispetto di quanto fissato dal presente regolamento può dotarsi di proprie norme di regolamentazione interna.
5. In caso di specifici quesiti scritti, se richiesto, l'Amministrazione dovrà dare risposta scritta alla Consulta, nella persona del Presidente, entro 30 gg. dalla data di protocollazione.
6. Le riunioni vengono convocate dal Presidente, eventualmente su richiesta del Sindaco. Al Presidente è fatto anche obbligo di convocare la Consulta su richiesta di almeno due componenti di essa
7. In caso di richiesta di parere da parte della Amministrazione Comunale il Presidente deve convocare la seduta di consultazione entro dieci giorni, e deve comunicare entro i successivi cinque giorni le determinazioni adottate.
8. Su richiesta scritta del Presidente si provvede a pubblicizzare le attività della Consulta sul notiziario comunale e/o su Internet.
9. Delle sedute aperte al pubblico gli Uffici comunali daranno comunicazione ai Consiglieri comunali ed ai membri della Giunta.
10. L'Amministrazione Comunale provvede alla comunicazione al Presidente degli interventi programmati nel territorio di riferimento.

Art. 4

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può individuare nell'ambito del bilancio comunale risorse finanziarie la cui destinazione è rimessa alle Consulte territoriali.

2. Le spese di parte corrente e di parte investimenti possono riguardare:

- acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizi
- acquisti e lavori di manutenzione straordinaria di beni immobili.

3. In sede di predisposizione della proposta di bilancio di previsione le Consulte territoriali presentano alla Giunta entro il 31 ottobre di ogni anno il fabbisogno di interventi richiesti per l'esercizio successivo e sono audite dalla stessa entro il 15 novembre.

Il Sindaco sulla base delle necessità segnalate, concerta annualmente con i Presidenti delle Consulte il programma generale di spesa da finanziare in bilancio ed i tempi di realizzazione.

4. Ulteriori spese segnalate in corso d'anno sono finanziabili nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5. Per la individuazione del settore competente e la disciplina in materia di procedimenti di spesa si applicano le regole ordinarie stabilite in genere per l'attività comunale.

Art. 5

1. Il Sindaco può rimuovere in qualsiasi momento con provvedimento motivato il Presidente o i componenti la Consulta in caso di riscontrata irregolarità nel funzionamento della stessa per cause imputabili ai componenti o perdita dei requisiti.

2. Nei casi più gravi o in caso di non operatività della Consulta o di irregolare funzionamento della stessa, per contrasto col presente Regolamento o per incompatibilità dell'attività della Consulta con gli scopi che persegue, il Sindaco previo parere del Consiglio Comunale ne dispone lo scioglimento. Con lo stesso atto promuove le consultazioni per le nuove nomine o nel caso dispone la nomina dei componenti fra coloro che seguono l'ordine di preferenza secondo l'esito delle precedenti consultazioni qualora in numero sufficiente.

Art. 6

Le Consulte territoriali, al venir meno per qualsiasi causa degli organi elettivi comunali, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla successiva consultazione popolare che ne consentirà il rinnovo, la quale non potrà avvenire oltre dodici mesi dall'entrata in carica del sindaco a seguito di elezioni amministrative.